



**SOCIETÀ PER AZIONI
ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
STATUTO**

Atto iscritto presso il Registro delle Imprese
di Milano in data 30 aprile 2015

Articolo 1

La società “SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.”, costituita con rogito 22 maggio 1948, Dott. Ezechiele Zanzi a Busto Arsizio, ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata per decisioni dell’assemblea.

Oggetto della società è l’esercizio dell’attività di progettazione, costruzione e gestione di aeroporti, nonché di qualsiasi attività connessa e complementare alla gestione aeroportuale ed al traffico aereo di qualunque tipo o specialità ivi incluse le attività connesse e/o strumentali (i) all’erogazione a terzi, anche esterni al sedime, di servizi forniti in ambito aeroportuale, (ii) allo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento e manutenzione di impianti, sistemi ed infrastrutture per l’esercizio dell’attività di gestione aeroportuale in Italia e all’estero, (iii) alla fornitura di consulenze in materia aeroportuale, anche a favore di terzi con esclusione, comunque, dell’attività professionale riservata.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; può infine assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al, o sostanzialmente coincidente con il, proprio attraverso le quali svolgere, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge, le attività di cui al presente articolo 1.

Articolo 2

La società ha la sua sede legale presso la Direzione Generale nell’Aeroporto di Linate in Segrate; essa potrà costituire filiali, succursali, agenzie, rappresentanze anche all’estero e sopprimerle.

Articolo 3

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello da loro dichiarato e risultante dal libro dei soci o da successive rettifiche pervenute alla società per lettera raccomandata.

Articolo 4

Il capitale sociale è di euro 27.500.000,00 (ventisettemilionicinquecentomila/00) diviso in n. 250.000.000.= (duecentocinquantamiloni) di azioni da euro 0,11 (undici centesimi) ciascuna, suddivise in tre categorie di azioni, e precisamente:

- (i) n. 137.023.805 azioni di categoria A (le “Azioni di Categoria A”);
- (ii) n. 74.375.102 azioni di categoria B (le “Azioni di Categoria B”);
- (iii) n. 38.601.093 altre azioni (le “Altre Azioni”).

Ai titolari delle Azioni di Categoria A, ai titolari delle Azioni di Categoria B, e ai titolari delle Altre Azioni spettano i medesimi diritti, fatta eccezione esclusivamente per quanto previsto nel successivo Articolo 4-bis del presente Statuto.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di azioni in misura non proporzionale alla suddivisione del capitale nelle varie categorie azionarie esistenti, o qualora l'aumento preveda l'emissione di azioni appartenenti ad alcune soltanto delle categorie esistenti, la relativa delibera non richiede l'approvazione di alcuna assemblea speciale ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, fermo il diritto di opzione a favore di tutte le azioni in cui il capitale è suddiviso. Le azioni sono nominate; qualora non ostino disposizioni di legge, le azioni interamente liberate, su richiesta dell'azionista, potranno tramutarsi al portatore.

Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di una azione si osservano le disposizioni dell'art. 2347 C.C.

Articolo 4-bis

Ai fini del presente Articolo 4-bis:

(a) per "Trasferimento" si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il trasferimento della proprietà delle Azioni delle Categorie A o B;

(b) per "controllo" o "controllare" si intende quanto previsto dall'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile;

(c) per "Trasferimento Infragruppo" si intende un Trasferimento effettuato ad un soggetto controllante il, controllato, o soggetto al medesimo controllo del, soggetto Trasferente.

Nel caso in cui il socio titolare di Azioni di Categoria A intenda Trasferire ad un terzo, in tutto o in parte, le proprie azioni a fronte di un corrispettivo in denaro e, ad esito di tale Trasferimento, il socio titolare di Azioni A cessi di Controllare la Società, dovrà darne apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. al socio titolare di Azioni di Categoria B, indicando i termini e le condizioni a cui intende effettuare tale Trasferimento (la "Comunicazione di Trasferimento").

Nel caso in cui, entro e non oltre il termine di decadenza di 10 giorni a decorrere dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento, il socio titolare di Azioni di Categoria B dichiari, mediante comunicazione scritta, effettuata con raccomandata A.R. al socio titolare di Azioni di Categoria A, di voler esercitare il diritto di co-vendita cui al presente Articolo 4-bis, il socio titolare di Azioni di Categoria A dovrà fare in modo che il terzo acquisti dal socio titolare di Azioni di Categoria B tutte le Azioni di Categoria B di cui lo stesso sia proprietario, ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento.

Nel caso in cui il socio titolare di Azioni di Categoria B intenda Trasferire, in tutto o in parte, Azioni di Categoria B dovrà offrirle in prelazione al socio titolare di Azioni di Categoria A, mediante lettera raccomandata A.R.,

specificando il nome del terzo (o dei terzi) disposti all'acquisto e le relative condizioni. Nel caso in cui il socio titolare di Azioni di Categoria A intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà, entro 90 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al socio titolare di Azioni di Categoria B, manifestando incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni offerte in prelazione.

Nel caso in cui il socio titolare di Azioni di Categoria B intenda Trasferire, in tutto o in parte, Azioni di Categoria B, e non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra, il socio titolare di Azioni di Categoria B dovrà ottenere il preventivo gradimento del socio titolare di Azioni di Categoria A, restando espressamente inteso che il gradimento potrà essere negato purché il socio titolare di Azioni di Categoria A procuri, entro e non oltre il termine di 3 mesi dal diniego del gradimento, un terzo acquirente disposto ad acquistare le azioni del socio titolare di Azioni di Categoria B agli stessi termini e condizioni offerte dal terzo.

Una volta ottenuto il gradimento, il socio titolare di Azioni di Categoria B potrà trasferire le sue Azioni di Categoria B, fermo restando che, ad esito del Trasferimento, tali azioni cesseranno automaticamente di appartenere alla categoria delle Azioni B e diventeranno Altre Azioni.

Il presente Articolo 4-bis cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui le azioni della Società siano ammesse alla quotazione presso un mercato azionario italiano.

Il presente Articolo 4-bis non trova applicazione nel caso di Trasferimenti Infragrupo, a condizione che il relativo atto di trasferimento preveda l'obbligo del socio trasferente di riacquistare le azioni oggetto di trasferimento nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo.

Articolo 5

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea ordinaria, almeno una volta all'anno entro il termine di 120 giorni ovvero - quando particolari esigenze lo richiedano - entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 6

Il socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può, salvi i limiti di cui all'art. 2372 C.C., farsi rappresentare da altro socio che abbia lo stesso diritto.

E' valida a tale effetto una delega conferita per iscritto anche sul biglietto di ammissione.

La constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere della legittimazione a intervenire all'assemblea spetta al Presidente dell'assemblea stessa.

Articolo 7

Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la Società o l'Istituto di credito indicato nell'avviso di convocazione.

Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea si sia regolarmente tenuta.

Articolo 8

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, impedimento, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea.

E' riservato al Presidente di constatare la regolare costituzione dell'assemblea, (nonché) di verificare i biglietti di ammissione all'intervento e al voto di ciascun azionista, nonché di dirigere e regolare la discussione.

Il Presidente sarà assistito da un segretario designato dagli intervenuti.

Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

Articolo 9

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge, fatta eccezione unicamente per le decisioni relative alle materie di seguito elencate, che potranno essere assunte solo con la presenza e il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno l'81% (ottantunopercento) del capitale sociale con diritto di voto pieno:

(i) aumenti di capitale della società deliberati con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli azionisti (ivi inclusi gli aumenti di capitale da liberarsi mediante conferimenti in natura), fatta eccezione unicamente per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione finalizzati alla creazione del flottante necessario per la quotazione in borsa della società;

(ii) scioglimento e messa in liquidazione della società;

(iii) operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società;

(iv) modifica degli Articoli 4bis, 9, 11, 12, secondo paragrafo.

Quando per la validità delle deliberazioni, la legge richiede la maggioranza assoluta, questa viene calcolata non tenendo conto delle astensioni dal voto. Le votazioni potranno svolgersi per alzata di mano o per appello nominale; la scelta tra i due sistemi spetta al Presidente dell'assemblea.

Articolo 10

Le deliberazioni prese dall'assemblea e il riassunto - ove richiesto - delle dichiarazioni dei soci consteranno da verbale che sarà redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio.

Articolo 11

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri azionisti, siano proprietari di azioni con diritto di voto pieno che rappresentino almeno il 20% (ventipercento) del capitale sociale.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei componenti dell'organo di amministrazione.

Le liste dovranno contenere un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, che dovranno essere indicati con un numero progressivo, e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Ogni candidato potrà concorrere all'elezione in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, e le previsioni del presente statuto in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ogni azionista potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositate, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la candidatura e l'incarico (condizionatamente alla loro nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue: (i) ogni azionista potrà votare a favore di una sola lista; (ii) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti 5 (cinque) amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista stessa; (iii) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti in

assemblea saranno tratti i rimanenti 2 (due) consiglieri di amministrazione, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati saranno elencati nella lista.

La procedura prevista dal presente Articolo si applica solo nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le predette disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalle prime due liste che avranno ottenuto la maggioranza dei voti espressi e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenente all'altro genere, fermo restando che (i) dalla prima lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi potrà essere sostituito un numero di amministratori pari a quello previsto per il rispetto del criterio di riparto tra i generi (maschile e femminile), meno una unità e (ii) il restante amministratore dovrà essere sostituito dalla seconda lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi. Nel caso in cui non sia possibile trarre da una o da entrambe le due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti il numero di consiglieri del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo, all'elezione provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). In caso di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare in corso di mandato, i nuovi componenti vanno scelti – ove possibile - fra i candidati indicati nella medesima lista cui apparteneva il componente cessato, nel rispetto, comunque, delle disposizioni in materia di equilibrio fra i generi.

Articolo 12

Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non inferiore ad un esercizio e non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Collegio Sindacale provvederà con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente che durano in carica per tutta la durata del Consiglio, fermo restando che il Presidente dovrà essere eletto dal Consiglio tra i consiglieri eletti dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ai sensi del punto (ii), sesto paragrafo, del precedente Articolo 11, laddove il Vice Presidente dovrà essere eletto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti ai sensi del punto (iii), sesto paragrafo, del precedente Articolo 11.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

La remunerazione dei membri del Comitato Esecutivo spetta all'assemblea (art.2389 C.C.).

Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i poteri e determinandone la remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio elegge il proprio segretario, in via permanente o in occasione di ogni riunione, scegliendo anche fuori dei suoi componenti.

Articolo 14

Il Consiglio si riunirà sia presso la sede della società, sia altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente lo giudicherà opportuno, oppure sarà fatta domanda per iscritto della sua convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio si farà con lettera spedita anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o mail da spedirsi almeno due giorni prima.

Nell'atto di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio delibera validamente quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 15

“Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci e si fanno constare da verbale sottoscritto da chi presiede e da chi funge da segretario.

Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno 6 (sei) consiglieri su 7 (sette): (i) acquisto o trasferimento, con qualsiasi modalità effettuato, di partecipazioni in società o altri enti e di aziende o rami di esse; (ii) istruzioni circa il voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ove queste siano chiamate a deliberare sulle materie di cui all'articolo 9, punti (i), (ii) e/o (iii). È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione ha, entro l'ambito dell'oggetto sociale, tutti i poteri che per legge o per statuto non siano espressamente riservati all'assemblea, e ciò al fine di provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

A titolo esemplificativo il Consiglio avrà quindi, fra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società, costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Oltre alle materie indicate nel precedente Articolo 15, terzo paragrafo, il Consiglio può inoltre conferire, per singoli atti o categorie di atti, il potere di rappresentare la società al o agli amministratori delegati, a singoli amministratori, al Direttore Generale, ad altri dipendenti della società e a terzi.

Al Consiglio di Amministrazione spettano, e non sono delegabili ad altri

organi sociali, le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

- a) la nomina dei membri del Comitato Esecutivo e/o dell'amministratore o degli amministratori delegati e la delega di attribuzioni ad amministratori singolarmente e/o congiuntamente; la determinazione delle remunerazioni al o agli amministratori delegati;
- b) l'approvazione dei programmi pluriennali di investimenti in immobili, impianti, macchinari e partecipazioni in altre società;
- c) la concessione di garanzie personali e reali, anche nell'interesse di terzi, se eccedenti Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- d) la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- e) la nomina e la revoca dei Dirigenti;
- f) la delega e le istruzioni a propri membri e/o terzi per partecipare e deliberare in assemblee di società controllate e collegate.

Articolo 17

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre ad un eventuale assegno annuo fisso per indennità di carica determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri nelle proporzioni che riterrà di adottare, spetta la rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, da conteggiarsi nelle spese generali dell'esercizio. Il rimborso delle spese come sopra spetta anche al Collegio Sindacale.

Articolo 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società in giudizio e verso terzi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza sociale è attribuita al Vice Presidente.

Articolo 19

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e per la gestione corrente degli affari sociali, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale stabilendone le funzioni ed i poteri.

Articolo 20

Il Collegio Sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

La nomina del Collegio Sindacale deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei componenti dell'organo di controllo.

Faranno parte di diritto del Collegio Sindacale, quali Sindaci effettivi, due rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, dei quali uno, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato dal Ministro del Tesoro e l'altro dal Ministro dei Trasporti.

Fatta salva ogni diversa unanime deliberazione dell'assemblea, (che dovrà comunque rispettare le disposizioni in materia di equilibrio fra i generi), la nomina dei rimanenti 3 (tre) Sindaci effettivi e dei 2 (due) Sindaci supplenti avverrà sulla base di liste presentate da azionisti che, individualmente o congiuntamente, siano proprietari di una partecipazione rappresentativa di una percentuale complessiva del capitale sociale di almeno il 20% (ventipercento). Ciascuna lista sarà composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. In tali liste a ciascun candidato dovrà corrispondere un numero progressivo. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere, sia nella sezione dei sindaci effettivi, sia nella sezione dei sindaci supplenti, un numero di candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva e in quella dei supplenti, rispetti le disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello fissato in prima convocazione per l'adunanza dell'assemblea chiamata ad eleggere il Collegio Sindacale e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Ogni candidato potrà concorrere all'elezione in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista potrà concorrere alla presentazione di una sola lista, restando inteso che più azionisti potranno sempre presentare congiuntamente una sola lista. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate, a pena d'inammissibilità, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e l'incarico (condizionatamente alla loro nomina) ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Alla elezione dei suddetti Sindaci effettivi e supplenti si procederà come segue: (i) ogni azionista potrà votare a favore di una sola lista; (ii) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente (i Sindaci di Maggioranza), in base all'ordine progressivo con il quale i candidati saranno stati elencati nella lista; e (iii) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti sarà tratto 1 (uno) Sindaco effettivo ed 1 (uno) Sindaco supplente (i Sindaci di Minoranza), in base all'ordine progressivo con il quale i candidati saranno stati elencati nella lista.

La procedura prevista dal presente Articolo si applica solo nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui

dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere; ove necessario, al medesimo scopo, potrà essere escluso anche il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come penultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal secondo candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Le stesse disposizioni sono applicate, mutatis mutandis, in relazione ai Sindaci supplenti.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente del medesimo genere tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza del medesimo genere. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata apposita assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti tre Sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo, i tre Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La loro retribuzione annuale viene determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio; la retribuzione così determinata si applica anche ai Sindaci di nomina ministeriale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

- (i) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;
- (ii) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti;
- (iii) tutti i partecipanti possano disporre della medesima documentazione

distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
L'utile netto risultante dal bilancio, dopo prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito alle azioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 22

I dividendi vengono pagati alle epoche e nei luoghi designati dal Consiglio.
Tutti i dividendi non esatti entro il quinquennio dal giorno in cui vennero esigibili saranno prescritti a favore della società.

Articolo 23

In caso di scioglimento della società si provvede per la sua liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'assemblea che ne fissa i poteri.

Articolo 24

I soci possono concedere alla società finanziamenti, sia a titolo oneroso, sia a titolo infruttifero.

* * * * *

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato in dipendenza dell'intervenuta scadenza del termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 10 ottobre 2012 (verbalizzata con atto in data 31 ottobre 2012 n. 64000/10567 di repertorio a rogito notaio Filippo Zabban di Milano).

Milano, 20 aprile 2015